

Prestazioni pensionistiche

Il lavoratore aderente, al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto del fondo, ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni complementari e mantiene la condizione di associato. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l'aderente maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che egli abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.

È possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. L'aderente può differire il momento in cui percepire la prestazione pensionistica e può continuare a contribuire Cometa con versamenti a suo carico.

Nel valutare il momento di accesso alla prestazione pensionistica, è importante valutare la propria aspettativa di vita.

Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare ("rendita"), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei "coefficienti di conversione" che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Per l'erogazione della rendita ogni fondo ha una propria convenzione i tipi di rendita possibili sono :

- Rendita immediata vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che l'aderente è in vita.
- Rendita immediata certa e poi vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che l'aderente è in vita.
- Rendita immediata reversibile: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'aderente e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o al 100%, a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.
- Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con contro assicurata per la restituzione del montante residuale.
- Rendita immediata annua rivalutabile con maggiorazione per perdita dell'autosufficienza (copertura long term care).

NB: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

Al momento del pensionamento, l'aderente potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Per effetto di tale scelta, l'aderente godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della rendita erogata nel tempo sarà più basso di quello che gli sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione. Gli aderenti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o gli aderenti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale) possono percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.